



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002805 - 20/05/2014 - USCITA/
Allegati : 0



FM/COO:sc

Roma, 19 MAG. 2014

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Salerno
Via Roma, 39
84121 Salerno**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 154/2014_Incompatibilità_Società_di_servizi.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 3 aprile nella quale un iscritto chiede di sapere se sussista una situazione di incompatibilità nel caso in cui questi sia socio al 50% e amministratore di una società a responsabilità limitata che svolga attività di servizi forniti da revisori contabili, periti consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione contabilità e tributi (cod. ATECO 69.20.13.) L'iscritto precisa di essere dipendente di società privata (istituto di credito) e di aver provveduto per tale motivo alla cancellazione dalla Cassa Nazionale di previdenza di categoria. In riferimento alla questione sollevata, si precisa quanto segue.

L'art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*. La norma in commento stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Per "esercizio di attività di impresa" deve intendersi il concreto svolgimento dell'attività d'impresa per un interesse commerciale proprio. In particolare, laddove l'attività di impresa sia svolta in forma societaria, considerato che per gestione dell'impresa deve intendersi la sua amministrazione, l'incompatibilità ricorrerà con riferimento ai soggetti che, avendo un interesse economico prevalente nell'impresa (tramite ad esempio titolarità di partecipazione societaria tale da esercitare il controllo sulla società ovvero influenza notevole o rilevante così come indicato dall'art. 2359 cod. civ.) in concreto amministrano la società.

Il secondo comma del citato articolo dispone, tuttavia, che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa se tale attività *"... è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*. Tale disposizione definisce l'ambito applicativo della norma, delineando i limiti entro i quali l'esercizio per proprio conto (in nome proprio o altrui) di attività d'impresa è compatibile con l'esercizio della professione. Ciò è confermato anche nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità allorché, in riferimento ai casi di esclusione previsti dal secondo comma

dell'art. 4, si evidenzia che in presenza di tali casi "l'esercizio dell'attività d'impresa o l'assunzione della carica di amministratore sono da considerarsi compatibili"¹.

In particolare, relativamente alle società c.d. di servizi, le Note interpretative hanno precisato che l'incompatibilità è esclusa:

- qualora tale società, nella quale l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra la carica di amministratore con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso² ovvero
- laddove la società abbia anche (o solo) clienti terzi, solo in caso di prevalenza del fatturato individuale dell'iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile³. Peraltro il confronto tra i due fatturati deve essere effettuato sulla base della media dell'ultimo quinquennio.

Ciò detto, con riferimento al caso segnalato si evidenzia che:

- l'iscritto che abbia un rapporto di impiego subordinato presso un istituto di credito non esercita attività d'impresa per proprio conto, in nome proprio o in nome altrui; tale soggetto non esercita, pertanto, attività incompatibile con l'esercizio della professione;
- l'esercizio, da parte dell'iscritto, di attività d'impresa avente ad oggetto servizi professionali sarà compatibile solo laddove siano rispettati i parametri sopra individuati.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

¹ Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", pag. 21, par. 4.

² Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005", 13 ottobre 2010, par. 4.2., pag. 22.

³ Vd. Note cit., pag. in cui si precisa che "ove fosse accertato che la parte di fatturato della società commerciale riferibile all'iscritto fosse superiore al proprio fatturato individuale (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato), i servizi offerti da detta società non sarebbero qualificabili come "strumentali" o "ausiliari" e la causa di esclusione di cui trattasi non sarebbe applicabile". Le Note chiariscono, peraltro, (par. 4.2, pag. 22) che se la società di servizi è partecipata da una pluralità di iscritti all'albo, la prevalenza di fatturato descritta andrà ricercata con riferimento alla percentuale di partecipazione agli utili del singolo professionista